

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 171/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Delfini Prof. Francesco, Iadecola Avv. Gianfranco, Becchetti Dr. Alfredo Maria, Barengi Prof. Andrea, De Filippo Dr. Maurizio – Componenti;– Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:

• L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. MASCIA ANTONIO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008);

• L’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

2) RICORSO DEL SIG. MASCIA ANTONIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. SASSARI TORRES, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 3 E 7 PEL PREVIDENTE C.G.S.

APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

3) RICORSO DELLA S.S. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 3606/692PF07-08/SP/MA DEL 18.3.2008)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

1) Ricorso del Procuratore Federale avverso l'erronea determinazione delle sanzioni irrogate - a seguito del proprio deferimento - a carico:

a) del signor Antonio Mascia, legale rappresentante all'epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres, dell'inibizione per mesi 6 per la violazione dell'art. 7, commi 3 e 7, del previgente C.G.S., applicabile *ratione temporis* (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente), in relazione all'allegato (B), paragrafo III, lett. b) n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5. 2007, e dell'art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S. vigente, applicabile *ratione temporis* (già art. 8, comma 3, seconda parte, C.G.S. previgente), in relazione all'allegato B), paragrafo IV) lett. a) punto 2 del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007 (nota n. 3606/692pf07- 08/SP/ma del 18.3.2008);

b) della società S.S. Sassari Torres 1903 della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente Stagione Sportiva, per la violazione degli artt. 2, comma 4, e 7, comma 3, C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), e dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008).

2) Ricorso del signor Antonio Mascia, legale rappresentante all'epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres, avverso la sanzione irrogatagli - su deferimento del Procuratore Federale - dell'inibizione per mesi 6 per la violazione dell'art. 7, commi 3 e 7, del previgente C.G.S., applicabile *ratione temporis* (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente), in relazione all'allegato (B), paragrafo III, lett. b) n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007, e dell'art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S. vigente, applicabile *ratione temporis* (già art. 8, comma 3, seconda parte, C.G.S. previgente) in relazione all'allegato B), paragrafo IV) lett. a) punto 2 del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007 (nota n. 3606/692pf07- 08/SP/ma del 18.3.2008). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008).

3) Ricorso della società S.S. Sassari Torres, avverso la sanzione irrogatale - su deferimento del Procuratore Federale - della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente Stagione Sportiva, per la violazione degli artt. 2, comma 4, e 7, comma 3, del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), e dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008).

La Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Professionistiche, in breve Co.Vi.Soc., nella riunione del 10.1.2008 - esaminata la relazione della verifica ispettiva effettuata il 19.12.2007,

presso la sede della Sassari Torres 1903 s.r.l. - rilevava che questa, il 29.6.2007, aveva depositato presso detta Commissione una dichiarazione con la quale aveva attestato il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti fino al mese di aprile 2007 compreso, così come prescritto dal Com. Uff. n. 6/A del 3.5.2007, allegato B), paragrafo III), lett. b), punto 4), corredata dai modelli F24 e conseguenti attestazioni di avvenuta trasmissione telematica, relativi al versamento delle ritenute IRPEF delle mensilità da settembre 2006 ad aprile 2007, dall'attestazione di correttezza contributiva rilasciata dall'E.n.p.a.l.s. e piano di ammortamento relativo alla rateazione del totale del debito contributivo per il periodo settembre 2006 – aprile 2007, da attestazione di avvenuta trasmissione telematica, relativa al versamento a titolo di pregiudiziale per l'ottenimento della suddetta rateazione.

Peraltro, in sede di verifica ispettiva, era stato accertato che la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute irpef e dei contributi Enpals, dovuto per l'ammissione al campionato di competenza 2007/2008, era mendace, poiché era stato riscontrato che la società non aveva provveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, a tale adempimento in relazione agli emolumenti corrisposti ai dipendenti, così come rilevato dal Collegio Sindacale della Sassari Torres 1903 s.r.l. nelle verifiche effettuate il 23.6.2007 ed il 25.7.2007, non risultando addebitati presso la banca di appoggio i modelli F24 indicati ed allegati alla già richiamata dichiarazione del 29.6.2007.

Inoltre, non avendo provveduto al versamento dei ratei previsti dal piano di ammortamento proposto all'Enpals, la società era decaduta dal beneficio della rateizzazione, come comunicato dalla sede compartimentale di Cagliari di detto Ente, con nota del 29.11.2007.

Pertanto, la Co.Vi.Soc., nella predetta riunione del 10.1.2008, aveva accertato che la società aveva ottenuto l'ammissione al Campionato di competenza 2007/2008 producendo la dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti non veridica e, quindi, che il comportamento di detta società configurava l'ipotesi di violazione di cui all'art. 8, comma 4, C.G.S..

La Segreteria della Commissione di Vigilanza trasmetteva, con nota n. 93.04/GC/cc del 17.1.2008, pervenuta il 22.1.2008, gli atti relativi a tale accertamento alla Procura Federale "per gli adempimenti di competenza".

Sulla scorta di tali elementi, la Procura Federale, con nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il signor Antonio Mascia, nella qualità di Presidente della società Sassari Torres, per rispondere "della violazione prevista e punita dell'art. 7, commi 3 e 7, del previgente C.G.S. applicabile *ratione temporis* (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all'allegato B), paragrafo III), lett. b) n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007, per aver ottenuto l'indebita iscrizione al Campionato di competenza (Serie C1 – Girone B) della società Sassari Torres per la Stagione Sportiva 2007/2008 mediante dichiarazione e rappresentazione non veridica in ordine alla regolarità dei versamenti delle ritenute irpef e dei contributi Enpals afferenti agli emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2007 compreso, nonché della violazione" prevista e punita "dall'art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S. vigente, applicabile *ratione temporis* (già art. 8, comma 3, seconda parte, C.G.S. previgente), in relazione all'allegato B), paragrafo IV) lett. a) punto 2 del Com.Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007".

La società Sassari Torres S.r.l., "a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 7 comma 3 C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell'art. 4, comma 1 C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente".

Gli incolpati facevano pervenire, nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, le loro difese scritte e, quindi, nella riunione del 22.4.2008, veniva celebrato il dibattimento, nel corso del quale il rappresentante della Procura Federale chiedeva, "previa unificazione delle contestazioni sotto il vincolo della continuazione, la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di un anno per il Mascia e quella della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza e dell'ammenda di €10.000,00 per la società Sassari Torres".

A sua volta "il difensore degli incolpati" – "dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria", aveva insistito nelle conclusioni già formulate negli atti scritti, con le quali si era chiesto:

a) in merito alla prima violazione di cui all'atto di deferimento: in via principale applicare al caso di specie la disposizione di cui all'art. 7, comma 3 bis del previgente C.G.S., in relazione all'allegato B), paragrafo III, lett. b), n. 4 del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/A del 3.5.2007, e, per l'effetto, irrogare alla Sassari Torres 1903 S.r.l. una penalizzazione non superiore ad 1 punto; in subordine, qualora dovesse inopinatamente configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 3, del preesistente C.G.S., comminare alla società medesima una penalizzazione non superiore a 4 punti, così come sancito dalla costante ed univoca giurisprudenza in materia;

b) in ordine alla seconda contestazione di cui all'atto di deferimento: in via principale, applicare le disposizioni (più favorevoli al Sodalizio deferito) di cui all'art. 8, comma 5 dell'attuale C.G.S. e, pertanto, infliggere alla Sassari Torres 1903 s.r.l. la sanzione dell'ammenda; in via graduata, statuire a carico della società sarda la penalizzazione di un punto in classifica”.

All'esito del dibattimento, la Commissione Disciplinare Nazionale irrogava al signor Antonio Mascia, legale rappresentante all'epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 ed alla Sassari Torres S.r.l. quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso 2007/2008.

Tale delibera è stata pubblicata nel Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008 ed è stata impugnata, con distinti gravami, dal Procuratore Federale (ricorso del 24.4.2008, n. 480), dal signor Antonio Mascia (ricorso del 26.4.2008, n. 487) e dalla Sassari Torres S.r.l. (ricorso del 26 aprile n. 488).

Il Procuratore Federale ha sostenuto che il provvedimento appellato è viziato dalla “erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico della società”, perché incongrua “rispetto alla gravità dei fatti accertati” ed insufficiente sotto il profilo della “afflittività della sanzione”; del pari erronea appare l'entità della sanzione comminata al sig. Antonio Mascia per “la obiettiva gravità dei fatti”. Pertanto, ha chiesto a questa “Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della decisione appellata” di “rideterminare le sanzioni rispettivamente irrogate a carico della società Sassari Torres e del signor Antonio Mascia, e, per l'effetto, ... comminare:

A) alla società la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del Campionato di competenza, di cui alla lett. g) dell'art. 13 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti o, in via subordinata, la penalizzazione ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte ma, comunque, maggiormente affittiva rispetto a quella determinata in primo grado;

B) al signor Antonio Mascia l'inibizione di anni uno o, in via subordinata, quella ritenuta di giustizia da Codesta Onorevole Corte ma, comunque, di maggiore durata rispetto a quella determinata in primo grado”.

Il sig. Antonio Mascia, a sua volta, con l'atto rubricato al n. 487, ha lamentato:

1) in merito alla violazione dell'art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. - ora art. 8 commi 4 e 10 dell'attuale C.G.S. - in relazione all'allegato B) Paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.2007: Insussistenza ed infondatezza della contestazione relativa al mancato versamento, entro il termine del 30.6.2007, dei contributi Enpals per gli emolumenti sino a tutto il mese di aprile 2007 - avvenuto pagamento dei contributi medesimi mediante mod. F24 quietanzato dal Banco di Sardegna s.p.a. in data 25.6.2007 - pertanto, limitazione della paventata inadempienza alle sole ritenute IRPEF - in ordine alle stesse, peraltro, non rilevabilità di nessuna falsificazione di documenti contabili ed amministrativi, finalizzata all'indebita iscrizione al campionato di competenza - per l'effetto, non configurabilità della violazione di cui all'art. 7 comma 3 del previgente C.G.S., bensì di quella prevista dall'art. 7 comma 3bis del preesistente C.G.S., in relazione all'allegato B) paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5. 2007 - conseguente applicabilità, a carico del Mascia, della sanzione minima prevista dal C.G.S. - in ogni caso, pur nella inopinata eventualità di riconoscimento della fattispecie prospettata dalla Procura e ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure, contenimento della sanzione entro limiti assai meno gravosi ed afflittivi di quelli statuiti dalla Commissione Disciplinare Nazionale”.

2) In ordine alla violazione dell'art. 10 comma 3 seconda parte dell'attuale C.G.S. - già art. 8 comma 3 seconda parte del previgente C.G.S. — in relazione all'allegato B) paragrafo IV) lett. a) punto 2) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.2007:

anche in tal caso, limitazione della contestata inadempienza alle sole ritenute irpef, essendo la Sassari Torres 1903 s.r.l. in regola con la rateizzazione Enpals — in diritto, applicabilità, nella fattispecie in esame, della normativa più favorevole ai deferiti (vale a dire le disposizioni di cui all'art. 8 commi 5 e 10 C.G.S., anziché quelle, indicate dalla Procura Federale e fatte proprie dalla Commissione Disciplinare Nazionale, ex art. 10 comma 3 C.G.S.) — conseguente sanzione da contenersi, per il Mascia, nella misura minima prevista dal C.G.S. — confronto con autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi”.

La Sassari Torres 1903 S.r.l., con l'atto rubricato al n. 488, ha censurato il provvedimento gravato, denunciando:

1) in merito alla violazione dell'art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. - ora art. 8 commi 4 e 10 dell'attuale C.G.S. - in relazione all'allegato B) Paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.2007: Insussistenza ed infondatezza della contestazione relativa al mancato versamento, entro il termine del 30.6.2007, dei contributi Enpals per gli emolumenti sino a tutto il mese di aprile 2007 - avvenuto pagamento dei contributi medesimi mediante mod. F24 quietanzato dal Banco di Sardegna S.p.A. in data 25.6.2007 - pertanto, limitazione della paventata inadempienza alle sole ritenute irpef - in ordine alle stesse, peraltro, non rilevabilità di nessuna falsificazione di documenti contabili ed amministrativi, finalizzata all'indebita iscrizione al campionato di competenza - per l'effetto, non configurabilità della violazione di cui all'art. 7 comma 3 del previgente C.G.S., bensì di quella prevista dall'art. 7 comma 3bis del preesistente C.G.S., in relazione all'allegato B) paragrafo III) lett. b) n. 4) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.2007 - conseguente applicabilità, a carico della società deferita, della penalizzazione di un punto in classifica per l'unico inadempimento accertato, così come statuito dal citato Comunicato Ufficiale - in ogni caso, pur nella inopinata eventualità di riconoscimento della fattispecie prospettata dalla Procura e ritenuta sussistente dal Giudice di prime cure, contenimento della sanzione entro limiti assai meno gravosi ed afflittivi di quelli statuiti dalla Commissione Disciplinare Nazionale - confronto con autorevoli precedenti giurisprudenziali in materia”.

2) In ordine alla violazione dell'art. 10 comma 3 seconda parte dell'attuale C.G.S. - già art. 8 comma 3 seconda parte del previgente C.G.S. — in relazione all'allegato B) paragrafo IV) lett. a) punto 2) del Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/a del 3.5.2007:

anche in tal caso, limitazione della contestata inadempienza alle sole ritenute irpef, essendo la Sassari Torres 1903 s.r.l. in regola con la rateizzazione Enpals — in diritto, applicabilità, nella fattispecie in esame, della normativa più favorevole ai deferiti (vale a dire le disposizioni di cui all'art. 8 commi 5 e 10 del C.G.S., anziché quelle, indicate dalla Procura Federale e fatte proprie dalla Commissione Disciplinare Nazionale, ex art. 10 comma 3 C.G.S.) — conseguente sanzione da limitarsi per la società, all'ammenda ovvero, in via gradata, alla penalizzazione di un punto in classifica — confronto con autorevoli precedenti giurisprudenziali su casi analoghi”.

Il signor Antonio Mascia e la Sassari Torres 1903 s.r.l. hanno depositato distinte controdeduzioni all'appello proposto dalla Procura Federale, chiedendone il rigetto.

La Corte di Giustizia Federale, all'udienza del 30.4.2008, ha disposto, preliminarmente la riunione dei tre gravami nn. 480, 487 e 488, perché relativi al medesimo provvedimento; quindi, udita la relazione del componente all'uopo delegato, i rappresentanti della Procura Federale, avv. Alfredo Mensitieri, Procuratore Federale vicario, e dott. Leonardo Spagnoletti, Sostituto Procuratore Federale, gli avv. Michele Cozzone, difensore del sig. Antonio Mascia, ed Eduardo Chiacchio, difensore della Sassari Torres 1903 s.r.l. - che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi motivi di gravame - il Collegio giudicante si è riservato di decidere.

Ragioni di ordine logico impongono di trattare, preliminarmente, i gravami proposti dal signor Antonio Mascia e dalla Sassari Torres 1903 S.r.l..

Entrambi gli appellanti non contestano la circostanza del mancato versamento, entro il termine del 30.6.2007, delle ritenute I.r.p.e.f. sugli emolumenti pagati ai dipendenti, mentre assumono che i contributi E.n.p.a.l.s. sono stati pagati sino a tutto il mese di aprile 2007, come risulta dal modello F24 quietanzato dal Banco di Sardegna S.p.A. con la data 25.6.2007.

Al riguardo va osservato che la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 22.4.2008, pubblicata nel Com. Uff. n. 48/CDN in pari data, oggetto del presente procedimento, ha sottolineato che:

a) in sede di verifica ispettiva [effettuata il 19.12.2007 dai sigg.ri Enrico Negretti ed Alberto De Nigro, *n.d.r.*] era stato riscontrato che la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuto per l'ammissione al campionato di competenza 2007/2008 era mendace; in particolare gli ispettori avevano riscontrato che la società non aveva provveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, al pagamento delle ritenute irpef e dei contributi enpals sugli emolumenti pagati. Infatti, il Collegio Sindacale nelle verifiche effettuate aveva rilevato: a) in data 23.6.2007 il mancato delle ritenute irpef e dei contributi enpals fino al mese di aprile 2007; b) in data 29.6.2007 aveva preso atto della documentazione predisposta dalla società relativamente al pagamento delle ritenute e contributi previdenziali, con conseguente decisione di sottoscrivere la dichiarazione inviata a questa segreteria per l'ammissione al campionato 2007/2008; c) in data 25.7.2007 aveva riscontrato, con riferimento alla dichiarazione inviata alla Co.Vi.So.C. in data 29.6.2007, il mancato pagamento delle ritenute irpef e dei contributi enpals dovuti al 30.4.2007, non risultando addebitati presso la banca di appoggio i modelli F24 indicati ed allegati alla stessa dichiarazione;

b) che con riferimento alla rateizzazione dei contributi previdenziali, la società, non avendo provveduto al versamento a titolo di pregiudiziale ed ai successivi ratei previsti dal piano di ammortamento era decaduta dal beneficio della rateizzazione stessa, come comunicato dall'ENPALS – sede compartimentale di Cagliari - con nota del 29.11.2007;

c) che la società aveva ottenuto l'ammissione al campionato di competenza 2007/2008 producendo la dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi”.

Detta motivazione non merita alcuna censura, perché basata su dati di fatto certi.

Infatti, come risulta testualmente dalla relazione redatta dagli ispettori federali – a seguito di verifica effettuata il 19.12.2007, mediante esame, tra l'altro, dei libri sociali e fiscali -, acquisita agli atti del procedimento, essi hanno dichiarato, tra l'altro, di avere “esaminato la contabilità relativa al pagamento degli stipendi ai tesserati ed al versamento delle trattenute i.r.p.e.f., dei contributi E.n.p.a.l.s e dei premi I.n.a.i.l., rilevando quanto segue: Ritenute e Contributi

Gli scriventi Ispettori hanno riscontrato che dal mese di ottobre 2006 ad oggi la società non provvede al versamento né dei contributi previdenziali né delle ritenute su stipendi e compensi di vario genere.

La società ha prodotto un foglio riepilogativo in excel (All. 4) in cui sono indicati tutti i mancati versamenti ed il calcolo di eventuali sanzioni così come richiesto dal Collegio Sindacale.

Si evidenzia il mancato versamento per il periodo 1.10.2006 – 30.6.2007 dell'importo totale di €545.421,66= così meglio dettagliato:

-	INPS	per €43.257,79—
-	ENPALS	per €239.379,16=
-	IRPEF	per €129.428,45=
-	INAIL	per € 35.152,44=
-	IRPEF rit. a terzi	per €98.203,82=

Per il periodo 1.7.2007 — 30.11.2007 si evidenzia il mancato versamento dell'importo totale di €162.097,24= così meglio dettagliato:

-	INPS	per €19.182,34=
-	ENPALS	per €88.045,59=
-	IRPEF	per €43.119,88=
-	INAIL	per €11.749,43—

La società ha avviato, come comunicato dal consulente fiscale Dott. Manca, degli incontri con i vari Enti finalizzati alla proposta di un piano di rateizzazione delle somme non versate”.

Gli ispettori federali – sempre come risulta dalla richiamata relazione - hanno esaminato pure “la documentazione relativa all'iscrizione al Campionato in corso trasmessa lo scorso 29 giugno via fax alla segreteria”, rilevando “l'irregolarità relativamente alla dichiarazione di avvenuto pagamento

delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals fino al mese di aprile 2007 attestata (All. 6) con firma dell'amministratore unico signor Antonio Mascia e dal Presidente del Collegio Sindacale Rag. Antonio Carta; infatti, le predette ritenute IRPEF e Contributi previdenziali non risultano versati" ed hanno – quindi – concluso che “la società non risulta in regola con gli adempimenti relativi ai versamenti di ritenute, contributi e IVA.

L'amministratore unico signor Mascia e l'ex Presidente del Collegio Sindacale signor Carta in sede di iscrizione al campionato 2007-2008 hanno firmato la dichiarazione che attesta il pagamento di Contributi e Ritenute mentre tali versamenti non risultano effettuati”.

Detta “dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera”, sottoscritta il 28.6.2007 e spedita alla F.I.G.C., recita testualmente:

“Il sottoscritto Antonio Mascia,, in qualità di legale rappresentante della Sassari Torres 1903 ed il sottoscritto Carta Antonio Giuseppe ..., in qualità di soggetto responsabile del controllo contabile/presidente del collegio sindacale dichiarano che la società, alla data odierna, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C””.

Appare evidente che tale attestazione non rispondeva al vero, perché la stessa società – in sede di verifica ispettiva - aveva dichiarato che sussistevano le esposizioni elencate nel prospetto esibito (cfr. alleg. n. 4 relazione ispettiva).

Né la falsità della dichiarazione può essere superata dall'avvenuta produzione, a cura degli incolpati, delle copie del mod. F 24 in data 25.6.2007 per € 16.813,00, con firma del Banco di Sardegna e della nota di questo del 27.6.2007, con la quale si era dato atto alla società che la “delega di pagamento unificata MOD. F24 ... con importo/saldo pari a €16.813,00” era stata “addebitata sul Vs conto corrente: 000070075940”.

Tali documenti non sono idonei a dimostrare la correttezza della dichiarazione in data 28.6.007 presentata alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C. dall'amministratore unico della Sassari Torres 1903 e dal Presidente *pro tempore* del Collegio Sindacale, anzi la smentiscono.

A prescindere dal rilievo che la delega e la lettera innanzi citate recano solo firme a stampa della medesima persona, della quale si ignorano le generalità e le funzioni, va sottolineato che risultano acquisite agli atti la nota in data 15.4.2008 scritta dalla Sassari Torres 1903 s.r.l. al Banco di Sardegna - con la quale si segnalava che i pagamenti disposti con le “deleghe inoltrate ... per via telematica il 25.6.2007 e 31.10.2007 ... relative al pagamento dell'Irpef e dei contributi Enpals ... a seguito evidentemente di un disguido ... non sono pervenuti agli enti beneficiari” - nonché la risposta del Filiale di Sassari n. 7 del Banco di Sardegna, in data 17.4.2008, con la quale si assicurava che si era “provveduto a dare corso alle istruzioni impartite”.

Questi chirografi confermano che – per motivi ignoti – i pagamenti ordinati dalla società appellante non erano stati effettuati alla data del 28.6.2007, onde, a voler tutto concedere, si potrebbe ritenere che a quella data la società aveva avviato la procedura per ottenere la dilazione del debito contratto con l'E.n.p.a.l.s. – come del resto dichiarato dal consulente fiscale della società nel corso della verifica ispettiva -, ma non aveva certo pagato quanto dovuto.

In conclusione si deve affermare che risulta dimostrato che, alla data della predetta verifica, emergevano dagli atti contabili della società e dal prospetto riepilogativo da questa fornito debiti rilevanti, oltre che per ritenute I.r.p.e.f., anche per versamenti dovuti all'E.n.p.a.l.s., relativi al periodo ottobre 2006 – 30 giugno 2007.

In proposito, va aggiunto che l'allegato (B), paragrafo III, lett. b), n. 4) del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007, nel fissare le modalità per l'iscrizione al Campionato Professionistico Serie C 2007/2008 - testualmente disponeva che le società dovevano, “entro il termine del 30.6.2007, osservare i seguenti adempimenti” :

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, corredata dai modelli “F24”, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute irpef, dei contributi Enpals e fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile

2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C. In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2007, unitamente agli atti di rateazione e/o transazione. In caso di accordi di dilazione concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

L'inosservanza del suddetto termine, anche ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3) e 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2007/2008”.

Dalle disposizioni ora trascritte risulta chiaramente che le società, all'atto della presentazione delle domande di iscrizione al campionato di Serie C1, dovevano depositare presso la Co.Vi.So.C., nell'ipotesi che avessero ottenuto una rateazione dei debiti contributivi, “la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2007, unitamente agli atti di rateazione e/o transazione” ed “in caso di accordi di dilazione ... la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi”.

Nel caso in esame, quindi, il signor Antonio Mascia, amministratore unico della Sassari Torres 1903 ed il Presidente *pro tempore* del Collegio Sindacale - allorquando hanno firmato la dichiarazione in data 28.6.2007, che attestava che erano stati effettuati “tutti i versamenti delle ritenute irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai tesserati” -, hanno fatto un'affermazione non vera, in riferimento non solo alle ritenute i.r.p.e.f., come è pacifico, ma anche per i contributi E.n.p.a.l.s..

Per quanto riguarda questi ultimi, infatti, è stata acquisita agli atti la nota della sede compartimentale di Cagliari dell'E.n.p.a.l.s. del 29.11.2007, diretta alla Sassari Torres 1903 S.r.l., con la quale si comunicava che “A seguito di riscontri effettuati sulla posizione contabile di codesta impresa in relazione alla rateazione del debito contributivo di € 130.571,35 concessa con determinazione dirigenziale n. 613 del 13.7.2007, per il periodo settembre 2006 — aprile 2007, si è rilevato il mancato pagamento dei ratei previsti dal piano di ammortamento.

Considerato, pertanto, che codesta impresa non ha ottemperato agli obblighi contratti in sede di concessione dell'istanza di rateazione, la stessa è considerata decaduta dal beneficio della dilazione del pagamento del debito ai sensi della circolare n. 15 del 30.4.2002 art.8 e si provvederà, pertanto, al recupero coattivo dell'intero credito mediante le procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge”.

E' così confermato ancora una volta, documentalmente, che alla data del 28.6.2007 il debito contributivo della società nei confronti dell'E.n.p.a.l.s. non era stato saldato, né era stata ancora concessa la relativa “rateazione”, intervenuta solo con il successivo provvedimento “dirigenziale n. 613 del 13.7.2007, per il periodo settembre 2006 — aprile 2007”.

L'accertato, mancato, tempestivo pagamento dei contributi dovuti all'E.N.P.A.L.S. e delle ritenute I.r.p.e.f. – non sanato dall'alternativo invio della “documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione” delle rate scadute al 30.4.2007, in realtà non ancora conseguita – dimostra la non veridicità della dichiarazione sottoscritta il 28.6.2007, spedita alla F.I.G.C., ed integra la fattispecie prevista e punita dall'art. 7, comma 3, del previgente C.G.S. applicabile *ratione temporis* nella vicenda in esame.

Si è in presenza, infatti, di una condotta, culminata nella compilazione di una falsa dichiarazione, che ha consentito – attraverso una rappresentazione di fatti non veri – l'iscrizione della società al Campionato di Serie C/1, Girone B, per la Stagione Sportiva 2007/2008.

E' pacifico, secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione la falsità ideologica può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede.

A tal fine possono rilevare, accanto a condotte descrittive o constatative volte a rappresentare una distorta realtà fattuale, quando le stesse provengano da soggetti la cui posizione istituzionale o le cui qualità professionali siano tali da suscitare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale che le riceve.

Nel caso di specie la dichiarazione non vera - pur se non è stata fatta in un atto pubblico, ma in un'istanza finalizzata ad ottenere l'iscrizione al campionato e, quindi, qualificabile come un "documento amministrativo" (art. 7, comma 3, C.G.S. previgente) - mirava ad attestare la ricorrenza di una situazione che avrebbe legittimato tale effetto e, quindi, ha i caratteri essenziali di un vero e proprio falso ideologico.

Alla luce di fatti ora elencati, pertanto, questa Corte giudica che entrambe le violazioni contestate alla società Sassari Torres 1903 ed al signor Antonio Mascia sono state commesse e le critiche da questi proposte alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale non possono essere accolte.

Anche le doglianze formulate dagli appellanti circa l'entità delle sanzioni loro irrogate non sono fondate.

La Commissione Disciplinare Nazionale, nel caso in esame, ha correttamente ritenuto che la "falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche di requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza" deve essere sanzionata in virtù del disposto dell'art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile *ratione temporis* e che "l'omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente, applicabile *ratione temporis*".

Da ciò deriva che deve essere affermata la responsabilità del signor Antonio Mascia, all'epoca Presidente e rappresentante legale della Società, e di conseguenza quella diretta dalla società stessa.

La gravità dei fatti accertati e la carenza di qualsiasi motivo che ne possa attenuare l'entità non consentono di apportare riduzioni alle sanzioni irrogate con la decisione gravata.

Né hanno rilevanza i precedenti degli organi di Giustizia Sportiva invocati dagli appellanti, perché relativi a vicende non identiche e non costituenti parametri immodificabili di valutazione.

Gli appelli proposti dal signor Antonio Mascia e dalla S.S. Sassari Torres 1903, quindi, vanno rigettati.

Analogo provvedimento va assunto per il gravame proposto dal Procuratore Federale, che si duole per una erronea determinazione delle sanzioni irrogate con la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale *de qua*.

Per quanto attiene all'inibizione di sei mesi irrogata al signor Antonio Mascia va osservato che il Giudice *a quo* ha ritenuto di potere applicare la pena in misura pari a quella minima oggi prevista dall'art. 8, comma 10, C.G.S., che ha ridotto quella - sempre nel minimo - di un anno fissata dall'art. 7, comma 7, C.G.S. previgente, mentre la penalizzazione di 8 punti in classifica a carico della società non appare inadeguata, sia sotto il profilo della gravità delle violazioni accertate, sia dell'afflittività della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3) li respinge.

Dispone incamerarsi le tasse relative ai ricorsi nn. 2) e 3).

4) RICORSO DELLA PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:

- **L'ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO, LEGALE RAPPRESENTANTE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A**

DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008)

• L'ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE DA IRROGARE A CARICO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

- 5) RICORSO DEL SIG. DI STANISLAO PAOLO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ S.S. LANCIANO, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, VIOLAZIONE ART. 7 COMMI 3 E 7 DEL PREVIGENTE C.G.S. APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (ART. 8, COMMI 4 E 10 C.G.S. VIGENTE) IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO (B), PARAGRAFO III, LETTERA B N. 4) DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE APPLICABILE RATIONE TEMPORIS (GIÀ ART. 8, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S. PREVIGENTE) IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO B), PARAGRAFO IV) LETTERA A PUNTO 2 DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008)**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

- 6) RICORSO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 8 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 E 7 COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE (ART. 8, COMMA 4, C.G.S. VIGENTE), DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. (NOTA N. 3511/672PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008)**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

La Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le sanzioni oggetto dei tre ricorsi di cui sopra rilevando che:

quanto al comportamento di cui alla prima violazione contestata nell'atto di deferimento, vi è stata una non veridica dichiarazione di regolarità fiscale e contributiva e dunque la falsa rappresentazione ad Organi Federali di requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza, integrandosi così la falsificazione prevista dall'art. 7 comma 3 del previgente C.G.S.;

quanto alla condotta di cui alla seconda violazione contestata nell'atto di deferimento (omesso versamento ritenute Irpef e contributi Enpals per il mese di maggio e giugno 2007: mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici), essa integra comunque la fattispecie prevista dall'articolo 10 comma tre seconda parte C.G.S..

In particolare, quanto alla prima condotta contestata, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rilevato che essa rientra "nell'alveo della norma indicata nell'atto di deferimento, ossia l'art. 7, comma 3, C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti per l'iscrizione al campionato, per cui il termine falsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell'alterazione e/o contraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all'obiettivo che con tale contenuto si intende perseguire”.

Avverso tale decisione ricorrono sia la Procura federale, sia la società Lanciano ed il signor Paolo Di Stanislao.

Nella propria impugnazione la Procura lamenta l'incongruità della sanzione rispetto alla gravità dei fatti accertati e chiede dunque che, in parziale riforma della decisione impugnata, siano rideterminate le sanzioni rispettivamente carico della società Lanciano, comminando alla medesima la retrocessione all'ultimo posto in classifica nel campionato di competenza o, in via subordinata, penalizzazione comunque maggiormente afflittiva rispetto a quella di primo grado, e al signor Paolo Di Stanislao l'inibizione di anni uno o, in via subordinata, sanzione comunque di maggior durata rispetto a quella determinata in primo grado.

Nelle impugnazioni della società Lanciano e del signor Paolo Di Stanislao si sostiene che sarebbe stato erroneamente applicato l'art. 7 comma 3 del previgente C.G.S., perché non vi sarebbe stata falsificazione in quanto la società "si limitava presentare una serie di modelli F 24 accompagnati dalle relative richieste di addebito in conto degli stessi, senza alcuna alterazione e/o contraffazione, né, tantomeno, una artefatta rappresentazione della realtà”, aggiungendo che tali versamenti, purtroppo, non andavano a buon fine, per problemi finanziari e bancari della dirigenza allora in carica; la difesa dei deferiti ha chiesto dunque in via principale, in relazione alla prima violazione di cui all'atto di deferimento, di applicare l'art. 7 comma 3bis del previgente C.G.S. e dunque irrogare alla società sportiva Lanciano una penalizzazione non superiore a 2 punti e, in subordine una penalizzazione non superiore a 4 punti e, in ordine alla seconda contestazione di cui all'atto di deferimento, in via principale infliggere alla società la sanzione dell'ammenda e in via subordinata quella della penalizzazione di un punto in classifica; con riferimento al signor Paolo Di Stanislao ha chiesto che, riqualificate giuridicamente le contestate violazioni ed unificate le stesse sotto il vincolo della continuazione, si inflitta all'appellante la sanzione minima prevista dal C.G.S. ovvero sia congruamente e significativamente ridotta l'inibizione stabilita a suo carico in primo grado.

Nel corso della discussione orale la Procura ha chiesto anzitutto la cancellazione, dagli atti difensivi dei deferiti, delle espressioni ingiuriose ed offensive che qualificano come temeraria e pretestuosa l'impugnazione della Procura Federale medesima; quanto al merito del ricorso ha sostenuto che la falsificazione, contemplata dalla norma applicata in primo grado, non è riferibile esclusivamente al falso materiale ma a qualsiasi rappresentazione non veridica della realtà e dunque ricomprende anche il falso ideologico e non solo quello materiale. A tal proposito ha ricordato che gli incolpati hanno posto in essere incontestabilmente una dichiarazione di asseverazione ideologicamente falsa e dunque rimane integra la fattispecie punita dalla norma applicata in primo grado, nella quale il termine falso è giuridicamente riferito anche al contenuto asseverativo del documento; inoltre ha precisato che non può ritenersi sussistente la più lieve fattispecie dell'omissione di deposito di documenti, perché tale previsione presuppone l'esistenza di documenti veri, il che qui non ricorre; ha dunque concluso come in atti.

La difesa degli incolpati ha insistito sull'erronea qualificazione della fattispecie denunciata nei propri ricorsi, ribadendo che non vi sarebbe stata alcuna falsificazione materiale di atti ed ha reiterato le conclusioni di cui ai propri reclami.

I tre ricorsi, attenendo alla medesima deliberazione della Commissione Disciplinare Nazionale, vanno preliminarmente riuniti. Va inoltre confermata l'ordinanza, letta in udienza, che ha rigettato

l'istanza di intervento della società Martina, non ricorrendo le ipotesi previste nell'art. 33 comma 3 C.G.S..

Ancora, in via preliminare, in accoglimento dell'istanza della Procura Federale, la Corte dispone la cancellazione dagli scritti dei deferiti delle espressioni che qualificano l'appello della Procura come temerario e pretestuoso, trattandosi di espressioni sconvenienti ed offensive, - contrarie al dovere di lealtà e probità incombente sui difensori che patrocinano anche dinanzi a questa Corte – in quanto espressioni che dimenticano che il ruolo esercitato dalla Procura Federale non è al servizio di interessi particolari ma di quello superiore dello sport.

Quanto al merito dei ricorsi riuniti, questa Corte ritiene che devono essere tutti rigettati.

Ed invero, in relazione al ricorso della Procura, ritiene la Corte che l'afflittività delle sanzioni irrogate dal primo Giudice sia stata motivatamente ponderata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione che merita conferma.

Quanto alle censure degli incolpati, condivide questa Corte la prospettazione della Procura Federale, in ordine all'interpretazione del termine falsificazione, di cui alla norma applicata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, e dunque ritiene che tale locuzione ricomprenda non solo il falso materiale, ma altresì il falso ideologico e dunque anche la asseverazione ideologicamente falsa posta in essere dagli incolpati medesimi (rilevando peraltro, in punto di fatto, che le delegazioni di pagamento di cui ai modelli F24 presentati non hanno in concreto trovato attuazione perché, come risulta dagli atti, nelle quasi totalità dei medesimi le coordinate dei conti di addebito erano state indicate in modo errato, rendendo non incontestabile la volontà di impartire un effettivo ordine di addebito alla propria banca da parte della società).

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 4), 5) e 6) li respinge.

Dispone incamerarsi le tasse relative ai reclami nn. 5) e 6).

7) RICORSO DELL'U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MARCHINI MAURO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.R.L.;**

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**

- **DELL'AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETÀ;**

PER VIOLAZIONE, IL MARCHINI, DELL'ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE E C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALS AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI DOVUTI PER LA MENSILITÀ DI MAGGIO 2007 NONCHÈ DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. PER AVER DICHIARATO IN MANIERA NON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DI QUANTO INNANZI NEI TERMINI STABILITI;

- **LA U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. PER LA CONDOTTA DEL SUO PRESIDENTE;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3512/674PF07-08/SP/MA DEL 13.3.2008)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

Ricorso avverso le sanzioni:

a) dell'inibizione per mesi 6 inflitta al signor Marchini Mauro, all'epoca dei fatti Presidente dell'U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l.;

- della penalizzazione di punti 2 in classifica nella corrente Stagione Sportiva;
- dell'ammenda di €500,00 alla società;

per violazione, il Marchini, dell'art.10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all'allegato B) paragrafo IV) lettera a) ultima parte del Com. Uff. del C.F. n. 6/A del 3.5.2007, per il mancato pagamento dei contributi ENPALS afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2007 nonché dell'art.1 comma 1 C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al versamento di quanto innanzi nei termini stabiliti;

b) la U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt.4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G.S. per la condotta del suo Presidente; seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 35122/674PF07-08/SP/ma del 13.3.2008) - Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.48/CDN del 22.4.2008.

La società U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l propone ricorso, ex art. 37 C.G.S., avverso la delibera in epigrafe chiedendo il proscioglimento degli addebiti contestati alla società in sede di Giudizio di I grado dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. 48/CDN del 22.4.2008) ritenendo che il comportamento della società non integrerebbe gli illeciti disciplinari ascritti per i seguenti motivi:

1) la rateizzazione relativa ai pagamenti ENPALS alla data della dichiarazione resa dal rappresentante legale della società sussisteva poiché non erano ancora scaduti i termini per il pagamento dell'ultima rata, anzi, la società aveva provveduto al pagamento di 3 delle 4 rate previste con il piano di rateizzazione concordato con la Direzione della Sede Compartimentale di Firenze dell'ENPALS e poiché la quarta rata della rateizzazione scadeva il giorno 31.10.2007, il giorno 28.10.2008 - data della dichiarazione resa dal signor Mauro Marchini - non era ancora decorso il termine per adempiere e la società era ancora nei termini per assolvere il pagamento, ben potendo dichiarare di essere in regola, a tale data, senza timore di riferire inesattezze;

2) alla luce del primo motivo, ritiene la ricorrente che non doveva intendersi decaduta dal beneficio della rateizzazione alla data della dichiarazione resa dal rappresentante legale della società e pertanto ancora in regola ai fini del pagamento dei contributi ENPALS, precisando peraltro che la decadenza dal beneficio della rateizzazione non opera automaticamente bensì con espressa disposizione dell'Amministrazione Pubblica.

3) Ad avviso della ricorrente, non rileva la successiva regolarizzazione o mancata regolarizzazione del debito contributivo dovendo cristallizzare il momento dell'inadempimento del pagamento dei contributi ENPALS al momento della dichiarazione.

Per tali motivi, la ricorrente chiede il proscioglimento degli addebiti contestati e la ammissione del reclamo presentato nella sua interezza.

La Procura Federale rileva che i pagamenti delle rate relative ai contributi ENPALS devono risultare adempiuti alla data della presentazione delle dichiarazioni di conformità.

La Corte osserva che gli addebiti ascritti alla società ricorrente sono determinati da fatti che la difesa non ha confutato ed in particolare dal fatto dell'omesso pagamento.

La dichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti, disposta dall'art. 10 comma 3, è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte, e la proibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari. Sicché non può dirsi che una dichiarazione veritiera ma attestante il mancato pagamento sia suscettibile di sanzione, giacché non la veridicità, ma la funzione probatoria della dichiarazione è oggetto della norma. In altri termini: la verità che la norma vuol perseguire è solo quella che ha per contenuto l'adempimento degli obblighi contabili, e non una qualsiasi sincerità che manifesti apertamente un comportamento inadempiente.

Del resto, nel modello previsto dalla Covisoc, si precisa che "in caso di rateazione o transazione" è obbligo delle società "depositare presso la covisoc... la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi": con il che si intende correttamente la *mens* della norma, orientata come

si è detto a indurre le società alla regolare gestione dei conti e a darne veritiera e corretta segnalazione alla Federazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l. di Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELLA OLBIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

• **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. RUSCONI FRANCO CESARE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA, DALL'ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007, PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI DOVUTI PER LA MENSILITÀ DI GIUGNO 2007 ENTRO IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE 2007, FISSATO DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI DI CUI AL C.U. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007; INOLTRE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1, DEL C.G.S. PER AVER ATTESTATO IN MANIERA NON VERITIERA L'AVVENUTO PAGAMENTO AL 31 OTTOBRE 2007;**

• **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 E 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE DEL SUO PRESIDENTE;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3514/677PF07-08/SP/MA DEL 13 MARZO 2008).

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

Con atto di reclamo del 26.4.2008, l'Olbia Calcio S.r.l., in persona del suo rappresentante "pro tempore" signor Deiana Luciano, si duole della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008, con la quale venivano irrogate al signor Rusconi Franco Cesare, nella qualità di rappresentante legale della stessa Olbia Calcio S.r.l., ed a quest'ultima società, rispettivamente, le sanzioni della inibizione per 6 mesi e la penalizzazione di 2 punti in classifica, oltre all'ammenda per €500,00.

Le violazioni ascritte riguardavano l'omesso versamento da parte della società, entro il 31.10.2007, delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti per il mese di giugno 2007 (art. 10, comma 3, C.G.S.), e la falsa attestazione da parte del citato Rusconi della regolarità dei versamenti effettuati dalla società (art. 1, comma 1, C.G.S.).

Sostiene la reclamante:

a) la "inapplicabilità sanzionatoria" della normativa richiamata nell'atto di deferimento, e ritenuta applicabile dalla Commissione Disciplinare Nazionale, dovendo viceversa adottarsi il regime punitivo - più vantaggioso - di cui all'art. 7, comma 3 bis del "vecchio" C.G.S., vigente all'epoca dell'adozione del Com. Uff. n. 6/A del 3.5.2007, con il quale si individuavano tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'ammissione ai campionati;

b) (in ogni caso) la eccessività della sanzione applicata, anche in relazione agli altri provvedimenti assunti nello stesso comunicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, risultanti meno severi ancorché riferibili a condotte di non minore gravità.

A tale stregua, la Società impugnante invoca l'applicazione del citato art. 7, comma 3bis, del previgente C.G.S. e, quindi, la irrogazione della sola ammenda, oltre alla riduzione della inibizione a carico del signor Rusconi.

I motivi di ricorso sono privi di fondamento.

Risultando chiaro ed indiscusso, in punto di fatto, che la società di cui si tratta non ebbe a documentare alla Co.Vi.So.C., nel previsto termine del 31.10.2007, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2007, sembra altrettanto pacifico che a tale condotta omissiva debba applicarsi la disciplina normativa vigente al tempo in cui la omissione ebbe a consumarsi (ossia al 31.10.2007), e, quindi, quella del nuovo C.G.S. "medio tempore" (dall'1.7.2007) entrato in vigore.

Si tratta nient'altro che dell'applicazione della previsione di rinvio (recettizio) operata nell'allegato B), paragrafo IV), lett. A), ultima parte, del Com. Uff. del Consiglio Federale n. 6/A del 3.5.2007, ove si stabilisce che l'inosservanza di tutte le prescrizioni riguardanti gli emolumenti (e, dunque, anche di quelle relative al mancato versamento delle ritenute ad essi afferenti) "comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal C.G.S."

La natura recettizia del rinvio operata nel citato allegato al Com. Uff. n. 6/A-2007, fa indubitabilmente sì che alla omissione contestata debbano applicarsi le disposizioni codicistiche previste per la violazione del precetto con necessario riferimento al tempo in cui tale violazione è avvenuta: esprimendo – tali disposizioni – il giudizio di disvalore "attuale", sul fatto, dell'ordinamento sportivo vigente.

In tal senso, non sembra pertanto equivocabile che la norma regolatrice sia proprio quella dell'art. 10, comma 3, C.G.S. vigente applicata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, ove viene espressamente previsto e punito "il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef.....".

In base a ciò, non vi è spazio neppure per l'accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione della penalizzazione per la società, quale fissata nella decisione impugnata, poiché, per come è facile constatare dal tenore letterale dello stesso art. 10, comma 3, C.G.S. appena citato (ove si stabilisce che la sanzione debba essere irrogata in "misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica"), la sanzione stessa è stata applicata dalla Commissione Disciplinare Nazionale nel minimo previsto.

Non si individuano correlativamente ragioni per una riduzione della sanzione della inibizione per 6 mesi nella misura irrogata al signor Rusconi, la quale non appare affatto sproporzionata, ove si consideri che essa concerne entrambe le violazioni a lui riferibili nella veste di rappresentante legale della società, e cioè sia l'illecito amministrativo di cui si è più sopra trattato, sia la attestazione non veritiera dal Rusconi medesimo resa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Olbia Calcio S.r.l. di Olbia (Sassari).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Delfini Prof. Francesco, Conte Prof. Emanuele, Massi Dr. Franco, Barengi Prof. Andrea, De Filippo Dr. Maurizio – Componenti;– Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

9) RICORSO DELLA F.C. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3, SECONDA PARTE, CGS VIGENTE, PER LA CONDOTTA DEL PRESIDENTE (NOTA N. 3515/676PF07-08/SP/MA DEL 13.03.2008)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

10) RICORSO DEL SIG. PITTELLI GIANCARLO LEGALE RAPPRESENTANTE FC CATANZARO, AVVERSO LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL'AMMENDA DI € 500,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE CGS, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL C.U. DEL

CONSIGLIO FEDERALE N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI PAGAMENTI DOVUTI PER LE MENSILITÀ DEL MESE DI GIUGNO 2007 E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS PER AVER DICHIARATO IN MANIERA NON VERITIERA DI AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2007;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 3515/676PF07-08/SP/MA DEL 13.03.2008)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

La società F.C. Catanzaro Calcio ricorre contro la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica comminata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in seguito al deferimento della Procura Federale che contestava al presidente della società, e alla società stessa a titolo di responsabilità diretta, il mancato pagamento dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2007 e la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al pagamento entro il 31.10.2007.

La reclamante sostiene che la penalizzazione di 2 punti, comminata in applicazione dell'art. 10 comma 3 C.G.S., costituirebbe una pena troppo severa in relazione all'entità dell'illecito sanzionato, che sarebbe limitata alla morosità nei confronti dell'ENPALS per una sola mensilità, come ammesso dalla stessa società con nota del 31.10.2007 in atti.

Il fatto oggetto del deferimento, che la ricorrente non nega, non sarebbe aggravato dalla dichiarazione non veritiera, giacché alla data della comunicazione il termine per il versamento dell'ultima rata non era ancora perentorio.

La società aveva ottenuto la rateizzazione dei contributi richiesti e alla data della dichiarazione le rate scadute erano effettivamente state corrisposte, mentre l'ultima rata non era stata versata perché non ancora scaduta.

Secondo la tesi della F.C. Catanzaro, la fattispecie che si è configurata non sarebbe dunque inquadrabile nella previsione dell'art. 10 comma 3 C.G.S., poiché non vi sarebbe falsa comunicazione. Si dovrebbe invece ricostruire il caso secondo le previsioni dell'art. 8 comma 5, che sanziona il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e di deposito.

Ulteriore motivo di ricorso è il confronto della sanzione comminata al Catanzaro con quella di 1 punto di penalizzazione, irrogata nei confronti del Giugliano Calcio, al quale è stato inflitto un solo punto di penalizzazione, pur in presenza di inadempimenti simili o più gravi di quelli contestati al Catanzaro. In quel caso fu applicata la sanzione prevista dall'art. 8 commi 5 e 10 C.G.S..

La Procura Federale rileva per contro, che prima della comunicazione del 31 ottobre la società F.C. Catanzaro aveva trasmesso i formulari di rito nei quali attestava la regolarità dei versamenti, il che inverte l'addebito di dichiarazione non veritiera. La comunicazione del 31 ottobre sarebbe perciò, a parere della Procura Federale, un'ammissione di responsabilità che non sana la precedente dichiarazione non veritiera.

La Corte osserva che gli addebiti ascritti alla società ricorrente sono determinati da fatti che la difesa non ha confutato, ed in particolare dell'omesso pagamento.

La dichiarazione che deve essere resa sulla regolarità dei pagamenti disposta dall'art. 10 comma 3 è richiesta a garanzia dell'effettivo versamento delle somme prescritte, e la proibizione di dichiarazioni non veritiere non ha come scopo l'induzione delle società alla pratica della sincerità, ma la corretta gestione dei conti societari. Sicché non può dirsi che una dichiarazione veritiera ma attestante il mancato pagamento sia insuscettibile di sanzione, giacché non la veridicità, ma la funzione probatoria della dichiarazione è oggetto della norma. In altri termini: la verità che la norma vuol perseguire è solo quella che ha per contenuto l'adempimento degli obblighi contabili, e non una qualsiasi sincerità che manifesti apertamente un comportamento inadempiente.

Del resto, nel modello previsto dalla covisoc, si precisa che "in caso di rateazione o transazione" è obbligo delle società "depositare presso la covisoc ... la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi": con il che si intende correttamente la mens della norma, orientata come

si è detto a indurre le società alla regolare gestione dei conti e a darne veritiera e corretta segnalazione alla Federazione.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 9) e 10) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

11) RICORSO DEL PESCARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI (NOTA N. 3772/673PF07-08/SP/MA DEL 27.03.2008)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

12) RICORSO DEL SIG. DI GIACOMO CLAUDIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ PESCARA CALCIO SPA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE PREVISTA E PUNITA DALL'ART. 10 COMMA 3 SECONDA PARTE C.G.S. VIGENTE IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO B) PARAGRAFO IV) LETTERA A) ULTIMA PARTE DEL C.U. DEL C.F. N. 6/A DEL 3 MAGGIO 2007 E DELL'ART. 8 COMMA 5, DEL C.G.S. (ART. 7 COMMA 1 PREVIGENTE) PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI EMOLUMENTI DOVUTI PER LE MENSILITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2007 NEI TERMINI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI E COMUNQUE PER NON AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DEPOSITO NEI TERMINI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI IN MATERIA

(NOTA N. 3772/673PF07-08/SP/MA DEL 27.03.2008)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

Con dichiarazioni di ricorso del 23.4.2008 il signor Claudio Di Giacomo e il Pescara Calcio S.p.A. impugnavano l'epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale veniva accolto il deferimento della Procura Federale avverso il Di Giacomo, in qualità di legale rappresentante della società, e il Pescara Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, in relazione al mancato pagamento ai tesserati, entro il termine del 30 settembre 2007, degli stipendi relativi ai mesi di maggio e giugno 2007.

Istruito il ricorso e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, i ricorrenti depositavano, in data 26.4.2008, ampie memorie difensive con le quali, in buona sostanza, si evidenziava che:

1) in data 27.9.2007 la società pescarese aveva impartito l'ordine di pagamento degli stipendi all'istituto bancario CARIFE S.p.A., con richiesta di valuta fissa al beneficiario 28.9.2007 (a fronte del termine fissato al 30.9.2007);

2) in data 28 settembre 2007 (a fronte del termine fissato al 30.9.2007) era stata trasmessa via fax alla Lega Professionisti Serie C la “documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ... per le mensilità di maggio e giugno 2007”;

3) in data 17.10.2007 era stata resa una mera integrazione informativa rispetto alla documentazione contabile trasmessa il 28 settembre, per spiegare le piccole differenze tra gli importi contrattualmente stabiliti e quelli liquidati, piuttosto che per trasmettere “il prospetto riepilogativo ... delle mensilità corrisposte di Maggio e Giugno 2007”, ripetitivo delle informazioni contenute nelle “contabili bancarie” già in possesso della Lega Professionisti Serie C fin dal 28.9.2007;

4) successivamente, e solo a margine di tali circostanze, il Pescara Calcio, avendo notato dalle ricevute dei bonifici una discordanza tra la data di valuta e quella di registrazione, aveva chiesto spiegazioni alla banca onerata, la quale (con nota in data 22.10.2007) assumeva *in toto* la responsabilità dell'accaduto, imputandolo ad un mero disguido tecnico connesso allo spostamento della domiciliatura del conto corrente di trattenuta;

5) in data 15.10.2007 l'Associazione Italiana Calciatori aveva imputato al Pescara Calcio l'omesso pagamento delle retribuzioni di maggio e giugno 2007 entro il termine del 30.9.2007 ma successivamente (in data 26 novembre 2007) il difensore e procuratore domiciliatario della maggior parte dei tesserati dello stesso Pescara Calcio aveva inviato al Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C una dichiarazione "liberatoria" con la quale formalizzava la rinuncia al contenzioso per avvenuto pagamento – *medio tempore* – di quanto dovuto a ciascun calciatore, mediante bonifici bancari aventi tutti valuta 28 settembre 2007;

6) esisteva uno specifico e noto precedente giurisprudenziale pienamente favorevole alla tesi delle parti ricorrenti (decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C relativa all'A.S. Melfi S.r.l., in Com. Uff. n. 317/C del 6.5. 2006);

e, in conclusione, si chiedeva:

a) in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, annullando le sanzioni comminate in primo grado;

b) in via subordinata, la condanna alle sole sanzioni connesse all'incompletezza della documentazione relativa all'avvenuto pagamento, pur evidenziando che anche dalla disposizione federale asseritamente violata (Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/A del 3.5.2007, allegato B, paragrafo IV, lett. a), punto 2) non si evinceva con esattezza quale fosse la documentazione da depositare obbligatoriamente.

All'odierna camera di consiglio comparivano:

- i rappresentanti della Procura federale, nelle persone del Procuratore Federale vicario Avv. Alfredo Mensitieri e del Sostituto Procuratore Federale dott. Leonardo Spagnoletti, i quali chiedevano la conferma della sentenza di condanna del Giudice di prime cure, richiamando l'attenzione del Collegio sulla circostanza che i pagamenti degli emolumenti, benché disposti fin dal 27.9.2007, erano stati – ad avviso della stessa Procura – accompagnati da intese per le vie brevi con l'istituto bancario, finalizzate a "congelare" gli stessi pagamenti fino alla effettiva cessione delle quote societarie a Soglia Gerardo e alla Soglia Hotel Group S.r.l., cessione formalizzata solo in data 7.10.2007. Tali intese per le vie brevi sarebbero risultate implicitamente da talune dichiarazioni rese alla stampa da rappresentanti della società calcistica nonché dalla nota in data 15.10.2007 inviata alla Lega Professionisti Serie C dal Segretario Generale del Pescara Calcio S.p.A. (laddove si precisava che "*in seguito all'ingresso della nuova compagine societaria, documentata con verbali di Assemblee dei Soci del 17.9.2007 e 7.10.2007 ... è stato possibile dare seguito al pagamento delle mensilità*");

- i difensori dei ricorrenti, nelle persone dell'avv. Eduardo Chiacchio per il Pescara Calcio S.p.A. e dell'avv. Michele Cozzone per il signor Di Giacomo, sentiti dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., i quali confermarono le tesi difensive espresse in atti e, evidenziando l'assoluta inconferenza della tesi sostenuta dalla pubblica accusa, rinunciavano alla richiesta in via subordinata, invocando solo l'assoluzione piena dei ricorrenti da ogni addebito loro ascritto.

La Corte preso atto che le norme federali – ivi incluso il Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/A del 3.5.2007, allegato B), paragrafo IV), lett. a), punto 2), secondo il quale "*le società devono far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 30.9.2007, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2007*" – non chiariscono con esattezza qual'è la necessaria documentazione attestante il pagamento degli stipendi nei termini fissati e con quali modalità essa deve essere presentata; ritenuto, pertanto, che la documentazione trasmessa via fax alla Lega Professionisti Serie C in data 28.9.2007 possa ritenersi sostanzialmente esaustiva degli obblighi posti dal citato Com. Uff. federale alle società calcistiche, tenuto conto anche del fatto che – secondo il principio dell'*id quod plerumque accidit* – la gran parte dei pagamenti viene ormai disposta a mezzo bonifici bancari, anziché per contanti, e che tale sistema di pagamento a valuta fissa sembra coniugare adeguatamente le esigenze di certezza nella tempestiva corresponsione degli emolumenti con quelle di necessitata correttezza gestionale;

ritenuto, inoltre, che la documentazione presentata in data 17.10.2007, cioè dopo la scadenza del termine fissato, appare effettivamente – come sostenuto dalle parti ricorrenti – una mera integrazione della precedente presentata in data 28.9.2007, non apportando alcun nuovo elemento conoscitivo

relativo all'avvenuto pagamento dei corrispettivi;
ritenuto, infine, che, nel caso di specie, la ritardata contabilizzazione dei bonifici possa attribuirsi per intero all'istituto di credito onerato, attesa la sua formale assunzione di responsabilità e – d'altro canto – considerata la dubbia sostenibilità della tesi propugnata dalla Procura Federale in ordine alle elusive intese intercorse (per le vie brevi) tra il Pescara Calcio S.p.A. e la Banca CARIFE S.p.A., tesi che il Collegio ritiene non corroborata da un quadro probatorio, o anche solo indiziario, adeguato (le dichiarazioni giornalistiche citate dalla Procura appaiono inconferenti ai fini del decidere, mentre l'invocata nota in data 15.10.2007 non appare determinante, giacchè fin dall'Assemblea dei Soci del 17.9.2007 era stato deliberato l'azzeramento del capitale sociale, con successiva emissione di nuove azioni, a ripianamento delle perdite contabilizzate al 30.6.2007, per *“l'urgenza dell'adempimento da parte della Pescara Calcio S.p.A. alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori ed in particolare dei tesserati”*, dovendosi così ritenere che già all'indomani di tale deliberazione la società potesse disporre contabilmente delle risorse finanziarie necessarie per procedere con i pagamenti *de quibus*);

preso atto dello specifico precedente giurisprudenziale richiamato dalle parti ricorrenti, dal quale questo Giudice non ritiene di doversi discostare;

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 11) e 12) li accoglie, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 Settembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete